
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

MATRIMONIO

Licenziamento nullo seppur già convivente

L'11 marzo una lavoratrice ha comunicato all'azienda che si sarebbe sposata il 30 giugno. Il 4 giugno è stata licenziata. In primo e secondo grado il licenziamento è stato giudicato nullo in base all'articolo 35 del Dlgs 198/2006 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio). In base a tale disposizione, il datore di lavoro può dimostrare che la causa di licenziamento non è per matrimonio solo in tre ipotesi. Non è valido, quindi, il ragionamento proposto dal datore di lavoro «secondo il quale, in caso di pregressa convivenza more uxorio della lavoratrice con la medesima persona che poi ne diventi coniuge, l'interesse tutelato dalla norma non sarebbe in concreto violato». Inoltre, dall'indennità dovuta dal datore di lavoro alla dipendente non va dedotto quanto quest'ultima avrebbe potuto guadagnare accettando un'offerta di lavoro (che l'azienda stessa peraltro le ha fatto dopo averla licenziata). Secondo la Cassazione, applicando in questo caso specifico l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23/2015 (Jobs act), l'indennità deve tener conto di quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative, mentre non rileva l'aliunde percipiendum.

Corte di cassazione ordinanza

14301/2024, depositata il 22 maggio